

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 959 e 591-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE ALIVERTI)

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1985

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme sul conferimento del titolo di cavaliere
al merito del lavoro (n. 959)

d'iniziativa dei senatori **DIANA, REBECCHINI, ALIVERTI, ORLANDO
e FIOCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1984

Modificazioni ed integrazioni alla legge sull'Ordine cavalleresco
al merito del lavoro (n. 591)

d'iniziativa dei senatori **ALIVERTI, ORLANDO, VETTORI e FONTANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente articolato tiene conto sia dei disegni di legge presentati sulla stessa materia nel corso di questa legislatura (atti Senato nn. 591 e 959), sia del progetto del 1980, del Ministro dell'industria Bisaglia (atto Senato n. 1099), sia dell'iniziativa del senatore Orlando (atto n. 612, VIII legislatura).

Un così vasto interesse dimostra la necessità di non frapporre ulteriori indugi nel portare a termine la revisione della disciplina della legge su questa onorificenza, tenuto conto che il testo base è dato da un regio decreto dell'inizio del secolo su cui sono successivamente intervenute modifiche date dalla legge 27 marzo 1952, n. 199, e dalla legge 15 novembre 1952, n. 1793. Formalmente si tratta di due atti distinti anche se unico era il loro motivo ispiratore, da rinvenirsi nella necessità di adeguare la normativa al mutato sistema istituzionale, tenendo altresì conto di nuovi fatti economici e sociali, legittimanti l'aspirazione ad essere annoverati nell'Ordine. Si erano cioè individuate nuove aree, nuove attività nelle quali l'esplicazione della professionalità era caratterizzante per lo Stato.

A distanza di oltre trent'anni da detta legislazione si reputa opportuno un nuovo adeguamento alla realtà odierna senza peraltro perdere di vista il testo originario del 1901. Le iniziative, successivamente promosse e sopra citate, hanno in comune l'intendimento di continuare a riconoscere la validità sostanziale dell'onorificenza premiando coloro che hanno ben meritato nel campo della produzione nazionale. Occorre dire che sulla doverosità di mantenere in vita l'ordine e l'onorificenza nessuno ha mai sollevato dubbi. Anzi occorre aggiungere che vi è sempre stata una unanimità di intendimenti nel mantenere numericamente limitata la distinzione, evitando quell'inflazione dei titoli che è divenuta la costante per altre onorificenze.

Questo contenimento fa sì che gli insigniti possano essere veramente considerati be-

nemeriti per l'azione svolta a tutela del lavoro nelle sue manifestazioni più varie, secondo i principi della Costituzione, il cui articolo 1 pone a fondamento della democrazia repubblicana il lavoro inteso come essenzialità della persona per le necessità quotidiane e la maturazione del senso civico.

La peculiarità dell'onorificenza nel contesto internazionale è un altro fatto di alta positività che deve essere tenuta presente. Non esiste infatti in altri paesi industrializzati un'onorificenza assimilabile nel contenuto e nei motivi ispiratori a quella italiana.

Solo nei Paesi ad economia socialista le decorazioni primariamente destinate ai lavoratori sono estese anche ai dirigenti che si sono distinti sul lavoro, ma detta categoria non è certamente assimilabile all'imprenditoria così come intesa nel mondo occidentale stante l'inesistenza dell'iniziativa privata in quei contesti produttivi.

Si è ritenuto, nell'articolato, di dover fare espresa menzione al decreto istitutivo non sembrando opportuno perdere traccia della data di fondazione dell'Ordine, essendo, come già detto, ancora validi i motivi ispiratori di allora. L'innovazione riguarda quindi sia la continuazione e l'ampliamento dell'ispirazione iniziale, sia un adeguamento alla realtà odierna delle attività considerate, alcune delle quali, caratterizzanti gli anni cinquanta, oggi appaiono decisamente superabili in quanto routinarie, mentre altre impensabili in quel periodo sono viceversa oggi essenziali.

Per mantenere inalterato il prestigio dell'Ordine appare poi opportuno fissare requisiti soggettivi per gli aspiranti, tali che possano garantire la qualità e il livello del comportamento civico dei medesimi, comprendendo sia l'attività professionale, sia il puntuale adempimento degli obblighi fiscali e degli altri correlati.

Anche l'istruttoria deve essere svolta con particolare attenzione onde fugare in via pre-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ventiva ogni situazione dubbiosa; è per questo che essa è stata analiticamente disciplinata ed è in questa ottica che si è pensato ad un consiglio dell'Ordine allargato a tutti i Ministeri competenti.

Un'ultima annotazione riguarda i criteri per la valutazione comparativa. Pare opportuno far riferimento ad una duplice realtà riportabile alla rilevanza delle opere sociali e ad una estimazione personale.

La nuova previsione pare idonea a conseguire lo scopo. Sembra pertanto che sia gli elementi ripetitivi, sia quelli innovativi abbiano un riferimento puntuale alla realtà odierna e che pertanto il testo proposto, in cui dovrà intendersi assorbito il disegno di legge n. 591, possa essere approvato dall'Assemblea.

ALIVERTI, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRUGGER)

a) sul disegno di legge n. 959

15 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole; rileva peraltro l'opportunità di stabilire che il decreto del Presidente della Repubblica di conferimento delle onoreficenze sia adottato su proposta del Ministro dell'industria (come già previsto dall'articolo 8, secondo comma) previo parere del Ministro delle finanze.

b) sul disegno di legge n. 591

15 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE n. 959

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DIANA ED ALTRI

Norme sul conferimento del titolo di cavaliere al merito del lavoro**Art. 1.**

La decorazione dell'ordine al merito del lavoro è concessa ai cittadini che, resisi singolarmente benemeriti nelle attività di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1952, n. 199, come modificato dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1952, n. 1793:

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro**Art. 1.**

L'Ordine cavalleresco al merito del lavoro, istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, conferisce il titolo di cavaliere del lavoro ed è concesso ai cittadini benemeriti nelle sottoindicate attività per avere creato o ampliato le stesse:

a) nell'agricoltura, per avere compiuto opere rilevanti di difesa del patrimonio agrario, zoologico o di bonifica e disciplina di corsi d'acqua o di rimboschimento dei terreni montani; per avere introdotto nuove colture o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; per avere svolto efficace opera di tutela ecologica;

b) nell'industria, per scoperte o invenzioni industriali di grande importanza pratica; per introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per organizzazione di importanti complessi industriali; per l'utilizzazione più efficace delle fonti di energia, di forze motrici o di materie prime; per ideazioni tecniche atte a garantire la tutela igienico ambientale dei lavoratori;

c) nel commercio, per l'apertura o ampliamento di sbocchi nella produzione nazionale, o per organizzazioni idonee ad agevolare le relazioni commerciali o per avere creato o sviluppato istituzioni atte a giovare agli scambi o per avere concluso contratti ad effetto duraturo di rilevante interesse per l'economia nazionale;

d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigiana italiana;

e) nell'attività creditizia e assicurativa, per avere con la creazione o organizzazione

(Segue: Testo del disegno di legge n. 959)

abbiano compiuto i cinquant'anni di età;
abbiano operato nel settore per il quale
la decorazione è proposta per non meno di
venti anni e, con autonoma responsabilità,
per non meno di quindici anni;
abbiano tenuto specchiata condotta ci-
vile e sociale.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

di efficienti entità finanziarie contribuito allo sviluppo del complesso delle attività economiche nazionali, o per avere posto in essere efficaci azioni a tutela del risparmio e della stabilità monetaria;

f) nell'attività sociale per avere notevolmente contribuito ad eliminare il divario delle condizioni sociali tra le diverse categorie lavoratrici e per l'elevazione economica e sociale dei lavoratori.

Le benemerienze di cui ai punti specificati nel comma precedente possono contribuire a formare titolo all'onorificenza per la stessa persona.

Art. 2.

La decorazione consiste in una croce d'oro piena, smaltata verde, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenta l'emblema della Repubblica e dall'altro la dicitura: « Al merito del lavoro-1901 ».

La croce suddetta va sorretta con un nastro listato da una banda di colore rosso fra due bande verdi.

Il nastro può essere portato senza la decorazione.

Art. 3.

I requisiti per ottenere la decorazione sono i seguenti:

a) aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale;

b) aver operato nel settore per il quale la decorazione è proposta in via continuativa e per almeno vent'anni con autonoma responsabilità;

c) aver adempiuto alla soddisfazione degli obblighi tributari nonchè previdenziali ed assicurativi verso i lavoratori;

d) non aver svolto nè in Italia, nè all'estero attività economiche e commerciali lesive dell'economia nazionale.

Art. 4.

Le onoreficenze sono conferite annualmente dal Presidente della Repubblica, nel limite massimo di venticinque per ciascun anno.

(Segue: Testo del disegno di legge n. 959)

Art. 2.

Le candidature per il conferimento delle onorificenze sono proposte da ciascun Ministro e, per i cittadini italiani residenti fuori del territorio nazionale, dal Ministro degli affari esteri.

I prefetti in sede, in quanto organi rappresentativi del Governo nell'ambito della provincia, possono inoltrare segnalazioni, che, per avere ulteriore corso, devono essere fatte proprie dai Ministri destinatari.

Le candidature debbono essere proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 gennaio di ciascun anno.

Art. 3.

Tutte le proposte di candidatura vengono trasmesse ai prefetti, territorialmente competenti, per un'istruttoria preliminare.

L'istruttoria tiene conto, oltre che delle informazioni di cui ciascuna prefettura dispone, anche delle relazioni all'uopo richieste alle camere di commercio, agli ispettorati del lavoro, alle intendenze di finanza e alla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

L'istruttoria è preordinata a documentare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 marzo 1952, n. 199, come modificato dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1952, n. 1793, che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti promuovendo un incremento notevole della ricchezza nazionale e contribuendo alla elevazione economica e sociale dei lavoratori.

In caso di proposte concernenti più titolari o dirigenti di imprese di eccezionali dimensioni, deve essere particolarmente valutato il contributo dato da ciascuno all'iniziativa imprenditoriale e al suo sviluppo.

Le candidature dei prossimi congiunti di insigniti della distinzione possono essere prese in considerazione se i nuovi candidati abbiano autonomamente contribuito alla espansione delle originarie attività o si siano dedicati, con successo, ad attività diverse.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

Le candidature per il conferimento delle onorificenze sono proposte da ciascun Ministro competente e, per i cittadini italiani residenti fuori del territorio nazionale, dal Ministro degli affari esteri.

Identico.

Le candidature debbono essere inoltrate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 gennaio di ciascun anno.

Art. 6.

Tutte le proposte di candidature vengono trasmesse ai prefetti, territorialmente competenti, per un'istruttoria.

L'istruttoria tiene conto, oltrechè delle informazioni di cui ciascuna prefettura dispone, anche delle relazioni all'uopo richieste all'autorità giudiziaria, alla camera di commercio, all'ispettorato del lavoro, all'intendenza di finanza.

L'istruttoria è preordinata a documentare, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti promuovendo un incremento notevole della ricchezza nazionale e contribuendo alla elevazione economica e sociale dei lavoratori.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge n. 959)

Art. 4.

L'istruttoria deve essere precisa, esauriente, corredata da elementi e dati rigorosamente controllati e tale da permettere un analitico esame dei titoli in possesso degli interessati ed una valutazione comparativa con le benemerienze acquisite dagli altri aspiranti.

Accertamenti specifici devono riguardare:

1) l'osservanza delle leggi e dei principi di solidarietà;

2) l'esistenza di un reddito dichiarato che rifletta una posizione tributaria adeguata all'importanza del complesso produttivo dal quale il candidato trae i suoi maggiori titoli di merito;

3) le iniziative realizzate riguardanti le finalità di cui al primo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

4) le opere sociali e di beneficenza eventualmente compiute;

5) l'esplicazione eventuale di attività imprenditoriali in aree e settori depressi con i risultati realizzati a favore della collettività;

6) l'estimazione ed il prestigio negli ambienti economici e presso la pubblica amministrazione e la popolazione.

Art. 5.

La documentazione raccolta, a seguito dell'istruttoria, corredata da un motivato parere del prefetto, dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per essere sottoposta al Consiglio dell'ordine, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Alla documentazione predetta sono allegati:

a) estratto del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti;

b) certificato di nascita;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

L'istruttoria deve essere corredata da elementi e dati rigorosamente controllati e tale da permettere un analitico esame dei titoli in possesso degli interessati ed una valutazione comparativa con le benemerienze acquisite dagli altri aspiranti.

Accertamenti specifici devono riguardare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge.

Possono inoltre essere presi in considerazione ai fini della valutazione comparativa di cui al primo capoverso del presente articolo:

a) le iniziative realizzate riguardanti le finalità di cui al primo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

b) le opere sociali e di beneficenza eventualmente compiute;

c) l'estimazione ed il prestigio goduti negli ambienti economici e presso la pubblica amministrazione e la popolazione.

Art. 8.

Identico.

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: Testo del disegno di legge n. 959)

c) stato di famiglia;

d) certificato dell'intendenza di finanza in ordine al carico tributario con precisazione dei redditi definiti ed in contestazione distinti per singole imposte e tasse.

Art. 6.

Il Consiglio dell'ordine è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composto da:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

quattro membri in rappresentanza, ciascuno, degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali o, in mancanza, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

c) certificato di residenza e cittadinanza;

d) *identica*;

e) *identica*.

Art. 9.

Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge n. 959)

otto cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra un numero doppio di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Il consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere confermati per più di due volte.

Art. 7.

Il consiglio dell'ordine è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro la prima decade di maggio per esprimere le valutazioni di competenza sulle proposte.

Le riunioni del consiglio dell'ordine sono valide se sono presenti almeno due terzi dei consiglieri.

Uno o più consiglieri sono incaricati di redigere una relazione sulle designazioni.

Le designazioni si intendono approvate dal consiglio qualora conseguano, con votazione segreta, il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per ogni anno non possono essere approvate più di trentacinque candidature.

Svolge funzione di segretario il funzionario preposto all'ufficio onorificenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I membri del consiglio dell'ordine possono accedere, a partire dal ventesimo giorno antecedente la data di convocazione del consesso, all'ufficio onorificenze del Ministero per prendere visione delle candidature e della relativa documentazione.

Art. 8.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle risultanze istruttorie e dell'esito delle votazioni del consiglio, sceglie, fra i candidati approvati dal consiglio, sino a venticinque nominativi da proporre al Presidente della Repubblica per il conferimento dell'onorificenza, di con-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

Identico.

Identico.

Identico.

Le designazioni si intendono approvate dal Consiglio qualora conseguano, con votazione segreta, il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Identico.

Identico.

Art. 11.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle risultanze istruttorie e dell'esito delle votazioni del Consiglio, sceglie i candidati da proporre al Presidente della Repubblica per il conferimento della onorificenza — di concerto, per quanto attiene alle designazioni

(Segue: *Testo del disegno di legge n. 959*)

certo, per quanto attiene alle designazioni di cui all'articolo 2 della legge 15 novembre 1952, n. 1793, col Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone alla firma del Presidente della Repubblica il decreto di conferimento delle onorificenze in tempo utile per darne notizia in occasione della festa della Repubblica.

Art. 9.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 27 marzo 1952, n. 199, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può includere, per ogni anno, tra i candidati, non più di due cittadini stranieri che abbiano operato, per almeno quindici anni continuativamente, a favore dell'economia italiana, acquisendo alcune delle benemerienze di cui all'articolo 2 della citata legge.

Art. 10.

È abrogato l'articolo 8 della legge 27 marzo 1952, n. 199.

Art. 11.

La proposta di revoca dell'onorificenza di cui all'articolo 7 della legge 27 marzo 1952, n. 199, è comunicata all'interessato affinché, entro il termine di decadenza di giorni trenta, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del consiglio dell'ordine, che esprime il proprio parere nei successivi trenta giorni.

Sono vincolanti per il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le richieste di revoca indirizzate dai soggetti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di cui al punto *a*) del primo comma dell'articolo 1 della presente legge, con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste — tra quelli ritenuti idonei dal Consiglio.

Identico.

Art. 12.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proporre ogni anno la nomina di non più di due cittadini stranieri che abbiano operato per almeno quindici anni continuativamente a favore della economia italiana acquisendo alcuna delle benemerienze di cui all'articolo 1 della presente legge.

Soppresso.

(*Vedasi l'articolo 14, primo comma, del presente testo.*)

Art. 13.

Incorre nella perdita dell'onorificenza l'interessato che se ne renda indegno.

La proposta di revoca della onorificenza è comunicata all'interessato affinché, entro il termine di decadenza di giorni trenta, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'ordine, che esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.

Sono vincolanti per il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le richieste di revoca indirizzate dai soggetti

(Segue: Testo del disegno di legge n. 959)

di cui all'articolo 2, primo comma, della presente legge.

Art. 12.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

di cui all'articolo 5, comma primo, della presente legge.

Previo parere del Consiglio dell'ordine e su proposta motivata del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 14.

Sono abrogati il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, la legge 27 marzo 1952, n. 199, la legge 15 novembre 1952, n. 1793, la legge 12 ottobre 1964 n. 1080, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

DISEGNO DI LEGGE n. 591

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ALIVERTI ED ALTRI

**Modificazioni ed integrazioni alla legge
sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro****Art. 1.**

All'articolo 2 della legge 27 marzo 1952, n. 199, modificata con la legge 15 novembre 1952, n. 1793, si aggiunge il seguente terzo comma:

« La decorazione può essere inoltre concessa, nei limiti di cui al successivo articolo 5, anche a cittadini stranieri che abbiano effettuato in Italia investimenti diretti di ca-

pitali esteri o che ne abbiano estesa la produzione anche con reinvestimenti degli utili, acquisendo così alcuna delle benemerienze di cui al precedente primo comma ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1952, n. 199, è sostituito dal seguente:

« In ciascun anno non possono essere conferite più di 25 decorazioni a cittadini italiani ».

Allo stesso articolo 5 si aggiunge il seguente terzo comma:

« Possono, inoltre, essere conferite fino a cinque decorazioni a cittadini stranieri, qualora ricorrano le condizioni previste ai commi primo e terzo del precedente articolo 2 ».